

## **TI\_GERICHTE 35.2017.96 vom 4. Dezember 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-12-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2017.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.96)

FR: TI\_GERICHTE 35.2017.96 du 4 décembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 35.2017.96 del 4 dicembre 2017

### **Regeste**

Decisione impugnata delimita litigio. Richiesto espressamente di essere sentito: No interrogatorio di parte. Art. 23 cpv. 8 OAINF (salario immediatamente prima di ricaduta).

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015). Nel merito 2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'CO 1 era legittimato a negare, ai sensi dell'art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere per la ricaduta annunciata in data 3 ottobre 2016, oppure no. Preliminarmente il TCA osserva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C\_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura la richiesta di " riapertura del caso, non solo per l'assunzione dei costi di cure (conferma del 09.11.2016) anche per il ripristino delle indennità giornaliere con effetto dalla sua interruzione (01.10.2014) " (cfr. consid. 1.1 e 1.5: decisione su opposizione del 30 gennaio 2015, confermata in ultima istanza con STF 8C\_805/2015 del 10 giugno 2016 e domanda di revisione della STF 8C\_805/2015 del 10 giugno 2016 del 21 agosto 2017 che è stata dichiarata inammissibile con sentenza 8F\_12/2017 del 24 novembre 2017) come pure quella di " disposizione di visite specialistiche esterne possibilmente in Svizzera Interna che permettono di accertare l'attuale stato di salute dopo l'intervento chirurgico del 04.10.2016 ", sul quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste sono, pertanto, irricevibili (cfr. doc. I, pag. 3). L'assicurato ha chiesto " espressamente di essere sentito ", formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove , nella forma dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF 8C\_525/2016 del 27 settembre 2017, consid. 2.3; 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 2.3; 8C\_64/2017 del 27 aprile 2017, consid. 4.2; 8C\_723/2016 del 30 marzo 2017, consid. 3.2; STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2). 2.3. L'art. 23 cpv. 8 OAINF recita che, a proposito dell'entità dell'indennità giornaliera versata, è determinante, in caso di ricaduta, il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell'assicurazione sociale. Nella DTF 117 V 170ss., l'Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell'art.

#### **E. 23**

cpv. 8 OAINF è chiaro e non necessita d'interpretazione.

Dagli atti si evince che l'amministrazione ha riconosciuto all'assicurato, a seguito della ricaduta al piede da lui annunciata in data 3 ottobre 2016, le spese di cura ma non le indennità giornaliere visto che, in quel momento, l'assicurato non solo era professionalmente inattivo ma anche al beneficio di una rendita CO 1 (doc. 390 e 397).L'assicurato ha contestato questa decisione facendo valere che l'art. 23 cpv. 8 OAINF è inapplicabile alla fattispecie, visto che dal giorno dall'infortunio non ha più potuto riprendere un'attività lavorativa a causa dell'inabilità lavorativa certificata e continua dal 7 luglio 2011. Di conseguenza egli ha chiesto che all'assicurato venissero riconosciute, oltre alle spese di cura, anche le indennità giornaliere (doc. I e IX).Chiamato ora a pronunciarsi in causa, questo Tribunale ritiene che, posto che il ricorrente è rimasto vittima di una ricaduta ai sensi dell'art. 11 OAINF, l'amministrazione ha invece correttamente applicato il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF, ritenendo pertanto determinante, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta e non quello realizzato al momento dell'infortunio, come invece pretende l'insorgente.Questa Corte ha del resto deciso in tal senso in una sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012, nel caso di un assicurato che aveva anch'esso annunciato una ricaduta a causa di disturbi lamentati al ginocchio destro.

L'Alta Corte, con sentenza 8C\_246/2012 datata 22 agosto 2012, aveva poi stralciato dai ruoli il ricorso presentato dall'assicurato contro questo giudizio, dato che, prima della decisione, il suo patrocinatore lo aveva ritirato.Questa giurisprudenza è stata inoltre confermata anche recentemente nella STCA 35.2017.70 del 12 ottobre 2017.Sul tema cfr. anche la STF 8C\_778/2016 del 1° settembre 2017, commentata in SZS/RSAS 61/2017 a pag. 649 e ss., in cui l'Alta Corte ha statuito che - laddove l'incapacità lavorativa insorge in un secondo tempo rispetto all'annuncio di ricaduta e nel frattempo l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa - deve essere considerato, ai fini della determinazione del guadagno assicurato, il reddito percepito dopo l'annuncio di ricaduta qualora risulta maggiormente favorevole all'assicurato rispetto a quello percepito immediatamente prima dell'annuncio di ricaduta.Di conseguenza, nel caso concreto, visto che immediatamente prima (come pure dopo) della ricaduta l'assicurato non solo era professionalmente inattivo, ma anche al beneficio di una rendita CO 1, le obiezioni formulate da RI 1 sono prive di fondamento. In effetti l'inabilità attestata dal medico non ha alcuna influenza sulla situazione finanziaria dell'assicurato, visto che egli continua a percepire la rendita CO 1 e, non lavorando, non presenta alcun tipo di discapito finanziario, e questo, malgrado il ripristino delle cure ed in particolare dell'intervento.

In conclusione quindi, l'amministrazione era legittimata a negare la concessione dell'indennità giornaliere a seguito della ricaduta annunciata dall'assicurato in data 4 ottobre 2016.

In esito alle considerazioni che precedono il gravame - che risultava sufficientemente comprensibile e conforme ai dettami di legge - dev'essere respinto e la decisione su opposizione del 20 luglio 2017 confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.